

Tabella riepilogativa articoli di riferimento nel decreto “Cura Italia” n. 18/2020

<p>Rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16 marzo (art. 60)</p>	<p>I versamenti nei confronti delle PP.AA., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, scaduti il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020 (si pensi ad esempio al pagamento della tassa di vidimazione dei libri sociali).</p>
<p>Sospensione degli adempimenti tributari (art. 62, comma 1)</p>	<p>Gli adempimenti (diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali), che scadono nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono sospesi sino al 30 giugno 2020, tranne quelli utili per la redazione della dichiarazione dei redditi precompilata ragion per cui, ad esempio, le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.</p>
<p>Sospensione dei versamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; - Iva; - contributi previdenziali e assistenziali; - premi per l’assicurazione obbligatoria. <p>(artt. 61 d 62)</p>	<p>I versamenti che scadono nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, sono rinviati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 20 marzo 2020: per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro (nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge); • al 31 maggio 2020: per gli altri contribuenti. <p>Il pagamento può essere fatto in un’unica rata ovvero in n. 5 rate mensili di pari importo.</p> <p>I versamenti sono sospesi anche se i ricavi sono stati superiori a 2 milioni di euro per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza; • imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionalistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle

rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

I versamenti seguenti, scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane

Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

	<p>e dei Monopoli,</p> <ul style="list-style-type: none"> • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. <p>Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.
Ritenute d'acconto: rinvio (art. 62, comma 7)	<p>Coloro che nello scorso periodo di imposta hanno percepito compensi di lavoro autonomo o provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, non superiori a 400.000 euro, posso richiedere al sostituto di imposta di non applicare la ritenuta d'acconto sui compensi percepiti fino al 31 marzo 2020, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione.</p> <p>Sono esclusi coloro che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>Le ritenute dovranno essere versate dal percettore in un'unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, ovvero in 5 rate di pari importo.</p>
Differimento termini approvazione bilancio (art. 106)	<p>Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.</p> <p>Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche <i>in deroga</i> a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ.</p>